



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 10040 del 2021, proposto da

Dirpubblica (Federazione del Pubblico Impiego), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Carmine Medici, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Presidenza del Consiglio dei Ministri, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;

Presidente del Consiglio dei Ministri, Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento Funzione Pubblica, Ministero della Pubblica Amministrazione, non costituiti in giudizio;

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia,

avverso e per l'annullamento, previa sospensiva,

1. – Del § 1.1. delle “Linee guida in materia di condotta delle pubbliche

amministrazioni per l'applicazione della disciplina in materia di obbligo di possesso e di esibizione della certificazione verde Covid-19 da parte del personale”, adottate con d.P.C.M. del 12 ottobre 2021, nella parte in cui stabilisce che “non è consentito in alcun modo, in quanto elusivo dell’obbligo, individuare i lavoratori da adibire al lavoro agile sulla base del mancato possesso di tale certificazione”, e nella parte in cui stabilisce che “il lavoratore che dichiara il possesso della predetta certificazione, ma non sia in grado di esibirla, deve essere considerato assente ingiustificato e non può in alcun modo essere adibito a modalità di lavoro agile”;

2.- del § 1.2., sub b), delle suddette “Linee guida”, nella parte in cui stabilisce che, in caso di accertamento svolto dopo l'accesso alla sede, a tappeto o a campione, il lavoratore che risulti sprovvisto di “certificato verde Covid-19” “sia adibito a lavoro agile in sostituzione della prestazione non eseguibile in presenza”;

3. - del d.P.C.M. 23 settembre 2021, nella parte in cui, dopo aver stabilito all'art. 1, co. 1, che “a decorrere dal 15 ottobre 2021 la modalità ordinaria di svolgimento della prestazione lavorativa nelle amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, è quella svolta in presenza”, non prevede, al co. 2, che “nell'attuazione di quanto stabilito al comma 1” le suddette amministrazioni assicurino il collocamento in modalità di lavoro agile dei dipendenti che siano sprovvisti di certificazione verde Covid-19 per aver scelto di non aderire alla campagna vaccinale;

4.- dell'art. 1, co. 3, del D.M. 8 ottobre 2021, nella parte in cui, nel consentire tutt'ora il ricorso al lavoro agile nel rispetto di talune “condizionalità”, non prevede la possibilità di autorizzare l'adibizione al lavoro agile dei dipendenti che siano sprovvisti di certificazione verde Covid-19 per aver scelto di non aderire alla campagna vaccinale;

5. – di ogni altro atto e/o provvedimento preordinato, conseguente e connesso, per quanto lesivo degli interessi collettivi di cui la ricorrente costituisce ente esponenziale.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata dalla parte ricorrente;

Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 17 novembre 2021 il dott. Giuseppe Grauso e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Considerato che ad una prima sommaria analisi propria della fase cautelare sembrano difettare i presupposti per l'ammissibilità del ricorso in ragione della non omogeneità dell'interesse fatto valere.

Rilevato che i provvedimenti impugnati trovano copertura di fonte primaria nel D.L. 52/2001;

Considerato che la normativa sul passaporto vaccinale ed i conseguenti decreti attuativi rientrano in un ambito di misure concordate e definite a livello europeo in un'ottica di tutela della salute pubblica e di ripresa dell'economia;

Ritenuto che l'accoglimento del ricorso porterebbe ad una sostanziale elusione del suddetto dettato normativo;

Rilevato che la sospensione dei provvedimenti contestati condurrebbe ad una discriminazione ai danni dei lavoratori già vaccinati che, in tal caso, verrebbero ad essere sistematicamente postposti ai non vaccinati nella scelta dei lavoratori da adibire a lavoro agile;

Considerato che con riferimento al periculum il danno prospettato è meramente patrimoniale;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima) respinge il ricorso.

Spese compensate.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 17 novembre 2021 con l'intervento dei magistrati:

Antonino Savo Amodio, Presidente

Francesca Petrucciani, Consigliere

Giuseppe Grauso, Referendario, Estensore

L'ESTENSORE

Giuseppe Grauso

IL PRESIDENTE

Antonino Savo Amodio

IL SEGRETARIO